



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
SERVIZI per l'ENOGASTRONOMIA e l'OSPITALITA' ALBERGHIERA
"FILIPPO DE CECCO"

SEDE: 65127 PESCARA - Via dei Sabini 53 - tel. 085 690747 - fax 085 690442
SUCCURSALE: 65127 PESCARA - Via Italica, 35 - tel. e fax 085 65531 - 65113
LABORATORI. 65129 PESCARA - Via Tirino, 67 - tel. 085 690950 - fax 085 9189898
www.alberghierodececco.gov.it - e_mail: perh010006@istruzione.it



CIRCOLARE N. 23 (STUDENTI)
CIRCOLARE N. 55 (DOCENTI)
CIRCOLARE N. 19 (ATA)

Pescara, 03/10/14

AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AGLI STUDENTI

SEDE E SUCCURSALI

Divieto di fumo

La scuola è impegnata a far acquisire agli allievi comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto sul tema del tabagismo si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre e conforme alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con i genitori e le istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Il **Decreto Legge 12 settembre 2013 n.104** "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente:

- **all'art.4 comma 1:** il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie
- **all'art.4 comma 2:** è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali delle istituzioni scolastiche statali e paritarie

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto quanto previsto dal DL 104/13 e dalle norme di seguito elencate:

- a) art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- b) legge 24.12.1934 n.2316 art. 25 "Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico"
- c) legge 11.11.1975 n.584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico"
- d) legge 24.11.1981 n.689 "Modifiche al sistema penale"
- e) direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici"

- f) circolare del Ministro della Sanità del 28.3.2001, n.4 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo"
- g) legge 28.12.2001 n.448, art. 52, comma 20 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"
- h) legge 16.1.2003 n.3, art. 51 "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione"
- i) D.L. n.32 del 3.3.2003 art. 6 "Sanzioni per la violazione del divieto di fumo"
- l) legge 311/04 art.1 comma 189 "Aumento delle sanzioni del 10%"
- n) circolare del Ministero della Salute del 17.12.2004 "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della legge 16.1.2003 n.3, sulla salute dei non fumatori"

DISPONE

l'osservanza del divieto di fumo, oltre al divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche, in tutti i locali dell'edificio scolastico, bagni e scale anti-incendio comprese, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto (quindi anche il cortile interno e i passanti antistanti gli ingressi), in particolare durante l'intervallo ed in qualsiasi altro momento della giornata scolastica.

Al personale tutto spetta il controllo dell'osservanza del divieto. In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14.12.1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16.12.2004, il Dirigente Scolastico ha individuato come responsabili preposti all'applicazione del divieto i docenti referenti di ciascun plesso.


Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali e nelle pertinenze dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Agli studenti potrà essere data la possibilità di convertire la pena pecuniaria in compiti aggiuntivi o lavori utili alla collettività scolastica. L'infrazione della norma sarà immediatamente notificata ai genitori.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28.12.2001 n.448 e dal DL 32/03, dalla L. 311/04 art. 189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumo o la sua applicazione, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno oggetto di sanzione disciplinare.

Si invita tutto il personale ad una attenta vigilanza come indicato dalle vigenti norme di legge. La decisione scaturisce dalla scelta di tutelare la salute di tutte le persone che frequentano la scuola e non da un mero intento repressivo. Si auspica quindi un'attiva collaborazione del personale docente, del personale ATA, degli studenti e dei genitori affinché tale disposto venga rispettato e si ringrazia per qualsiasi azione educativa volta a promuovere la salute ed il benessere all'interno del contesto scolastico.



Alessandra Di Pietro
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Alessandra Di Pietro